

ASSOCIAZIONE MISSIONARIA SUD CHIAMA NORD

Via Martiri di Cervarolo n.49
42123 Reggio Emilia
Cod.Fis: 91154280357

Oggi 20 settembre 2022 alle ore 17,00, si riunisce in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci della ASSOCIAZIONE MISSIONARIA SUD CHIAMA NORD, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto dell'Associazione ex art 101, comma 2 del d.lgs 117/2017 al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore;
2. Varie ed eventuali;

Assume la Presidenza dell'Assemblea, così come previsto dallo Statuto, Il Presidente dell'Associazione signor Francesco Picciati il quale constatato

- che sono presenti tutti i soci dell'Associazione, nelle persone di : Matteo Bertolotti, Davide Carpi, Simona Trotta, Elena Fontana, Giacomo Abate, Erica Castagnetti, Annalisa Bondioli, Agnese Di Donato, Giulia Orsi, Martina Munari, Marco Gambetti, Anna Picciati, Clara Lazzaretti e Veronica Paredes;
- che e' presente l'organo amministrativo al completo

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, accertata l'identità dei partecipanti, invita, con il consenso dell'assemblea, la signora Erica Castagnetti a svolgere le funzioni di segretario, che accetta.

Il Presidente prende la parola in merito al Primo Punto posto all'ordine del giorno ed informa i presenti che in data 15/10/2020 e' stato approvato il Nuovo Statuto al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore. Che per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), necessita di ulteriori adeguamenti.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del Nuovo Statuto.

Il Presidente continua, affermando che il nuovo Statuto e' stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017 e succ.mod.) in quanto si intende mantenere la tipologia di ODV (Organizzazione di Volontariato).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea e' chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità'.

L'Assemblea, all'unanimità',

DELIBERA

di approvare il nuovo il nuovo Statuto, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale e' esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art82, commi 3 e 8 del Codice del Terzo Settore)

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'Assemblea e' sciolta essendo le ore 18,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Francesco Picciati

Francesco Picciati

AGENZIA REGIONALE DEL REGGIO EMILIA
DIREZIONE PROVINCIALE DEL REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DEL REGGIO EMILIA
REG. IL 29 SET. 2022 SERIE 3
N. 4009 CON ELENTO
IL DIRETTORE DELL'U.T.

(*) firma su delega della Direzione Provinciale

Il Segretario

Erica Castagnetti

Erica Castagnetti



STATUTO

Dell'Organizzazione di Volontariato

"ASSOCIAZIONE MISSIONARIA SUD CHIAMA NORD ODV"

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

"Associazione Missionaria Sud chiama Nord ODV", con sede legale nel Comune di Reggio Emilia operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art.5 comma 1:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta le collettività, l'Associazione si propone di:

- operare nel territorio della provincia di Reggio Emilia e sul territorio nazionale per promuovere, organizzare, coordinare ogni iniziativa che favorisca la conoscenza delle diverse realtà delle missioni cattoliche e laiche nei vari continenti diffondendo un autentico "spirito missionario", nonché la creazione di una struttura permanente per opere di concreta solidarietà a favore delle missioni;
- organizzare e promuovere, in collegamento anche con l'Ufficio Missionario incontri con missionari e volontari in zona di missione, dibattiti, conferenze, seminari di studio, spettacoli ed altro per approfondire le tematiche missionarie, anche tramite collegamenti con altri comitati o associazioni, enti diversi e strutture pubbliche che possano manifestare interesse al tema;
- gestire un centro di raccolta di indumenti nuovi od usati, medicinali, attrezzature varie, materiale didattico, o quant'altro possa essere richiesto dalle missioni;

Enza Contagelli

Enza Contagelli

- raccogliere offerte da privati, enti pubblici e privati, associazioni, imprese, contributi dallo Stato, lasciti testamentari, da destinare, insieme alle altre entrate, all'acquisto di materiali specifici necessari in missione e per coprire le spese di spedizione del materiale inviato.
- destinare i materiali e le offerte di cui sopra per eventi straordinari e calamità naturali, previo preavviso pubblico nelle forme più idonee;
- compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.
- coordinare l'invio di personale volontario in ambito educativo e sanitario a favore di situazioni di povertà e disagio nello Stato di Sierra Leone;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali con finalità sociali da realizzarsi attraverso attività di assistenza sociosanitaria, di istruzione e formazione a favore delle predette situazioni di povertà e disagio.

Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente a favore di terzi tramite l'apporto prevalente dei volontari associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Enzo Corbelli

Francesca

Art. 4 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata da Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

Il consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta;

l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- Per decesso;
- Per recesso;
- Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 12 mesi dal sollecito;
- Per esclusione;
- Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- Per persistenti violazione degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve esser comunicato in forma scritta all'associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- Godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- Prendere visione dei Libri Sociali obbligatori dell'Ente, di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione compresi i bilanci, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta inviata per iscritto all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adempiere nel termine massimo di 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

i soci sono obbligati a:

- Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- Versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- L'Organo di amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- L'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-presidente ed in assenza di entrambi da un altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- Nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- Approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- Elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- Si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti ;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- Destina eventuali avanzi di gestione delle attività istituzionali.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8 – L'Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua

sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

L'Organo di amministrazione:

- Nomina al suo interno un Presidente, un Vice-presidente ed un Segretario;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Predispone bilancio o rendiconto;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 15giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 6 (mesi) e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

ART. 10 – Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 11 – Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

ART. 12 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. Quote e contributi degli associati;
2. Eredità, donazioni e legati;
3. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es; feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea di soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 D.lgs. 117/2017.

Art. 14 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 16 – Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 19 – Norme Transitorie

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Atto esente da imposta di bollo ai sensi art. 82 comma 5 D.lg. 117 2017.

Presidente

Francesco Picciati



Segretario

Erica Castagnetti



AGENZIA DELLE ENTRATE		
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA		
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA		
REG. IL	29 SET. 2022	SERIE 3
N. 4009... CON ELENTE		
P. DIRETTORE P.T.T.		

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

